

TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZ. LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 700 CPCE CONTESTUALE ISTANZA EX
ART. 151 CP.**

Il dott. Antonio Costa nato a Catanzaro prov. CZ l'8/6/1974 codice fiscale CSTNTN74H08C352X, residente a Bologna prov. BO (C.A.P. 40126) in viale Quirico Filopanti n. 2, rapp.to e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto, dal prof. avv. Vincenzo De Falco, del foro di Nola, C.F. DFLVCN65A12F839A, p. iva 02751761210, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vincenzo.defalco@pecavvocatinola.it, presso il quale il ricorrente elegge domicilio digitale ovvero al numero di fax: 0818035778

contro: l'**ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV)** – c.f. 06838821004 – pec: aoo.roma@pec.ingv.it, con sede in Roma alla **VIA DI VIGNA MURATA, 605 – 00143** e in persona del Presidente e comunque del legale rappresentante pro-tempore, nonché nei confronti di tutti i soggetti risultati idonei e/o vincitori nella graduatoria approvata con decreto del Direttore Affari Generali e Bilancio dell'INGV n. 2568 del 19/12/2024

PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente a essere dichiarato vincitore della selezione pubblica indetta con decreto del Direttore Generale dell'INGV **751 del 13/12/2022**, procedura selettiva interna, per soli titoli, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL di comparto del 7 aprile 2006, riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. **5 unità** di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo – **Codice Bando ART15-DIRRIC-2022**, e terminata con la graduatoria approvata con il decreto del Direttore n. **2568 del 19/12/2024**, previa disapplicazione, ove occorra, del citato decreto di approvazione della graduatoria, del bando di selezione indetta con decreto n. 751/2022, del Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21/07/2023, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice, del Verbale n. 1 di fissazione dei criteri e di tutti i verbali della commissione, della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29/11/2024, avente ad oggetto “Determinazioni in merito alle procedure selettive interne ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 7 aprile 2006 approvate con DDG nn. 751, 752, 753 e 755 del 13/12/2022”, e di tutti i verbali della commissione, al momento non ancora conosciuti, e ogni ulteriore atto antecedente,



connesso e/ conseguente, ove e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente, nonché per la declaratoria di invalidità/nullità dei citati atti concorsuali e dei contratti di assunzione nel livello di dirigente di ricerca dichiarati vincitori

FATTO

Il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Primo Ricercatore - III livello retributivo, e presta servizio presso la sede di Bologna. Da quando è stato assunto in servizio, e cioè dal 01.01.2013 l'INGV non aveva finora pubblicato nessuna selezione interna ex Art.15 per il passaggio al livello retributivo superiore a cui avrebbe potuto partecipare il ricorrente. Questa selezione è stata indetta con Decreto del Direttore Generale dell'INGV numero **751 del 13/12/2022**, riservata al personale in servizio, alla data del 31/12/2021, con contratto a tempo indeterminato inquadrato nel profilo di ricercatore (II livello retributivo), avente ad oggetto: procedura selettiva interna, per soli titoli, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL di comparto del 7 aprile 2006, riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. **5 unità** di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo – (*Allegato n. 1*). All'art. 1, comma 4), il bando prescrive che il candidato può inoltrare **una sola domanda di partecipazione** al medesimo concorso per due dei 'profili' (in luogo da intendersi come 'aree tematiche') proposti, indicando – al successivo Art. 4, commi 1), 4), 5), 7) e 8) – le modalità di presentazione della relativa **domanda** secondo il facsimile integrato. Il bando su menzionato, all'Art. 5, comma 1), lettera e), indica espressamente, tra le cause di esclusione dalla procedura concorsuale, quella della "**presentazione della domanda in difformità alle previsioni di cui all'articolo 1**" (del bando); Ancora all'Art. 6, comma 1), è previsto espressamente che "**Per ciascuno dei 'profili'** (ovvero, aree tematiche) **previsti è nominata una Commissione esaminatrice** [...]". L'art. 1, co. 310, lett. b) L. 234/2021, prescrive inoltre che le commissioni per il passaggio dal livello III al livello II di ricercatore siano composte da commissari esterni all'ente, ma è evidente che la ratio è la stessa anche per i profili superiori. All'Art. 6, comma 5), recita che "[...] la Commissione definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, già predeterminati nel bando. All'Art. 8, comma 1), recita che "Al termine dei lavori, la Commissione forma la **graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi ottenuti dai candidati** [...]", quindi, un'unica graduatoria per la richiamata procedura concorsuale.

Con il Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21/07/2023, è stata nominata la commissione esaminatrice per la suddetta procedura selettiva interna, **non tra esperti esterni all'Ente ma, esclusivamente, tra dipendenti dell'INGV** (*Allegato n. 2*).



Con il “Verbale n. 1”, la predetta Commissione ha **stabilito e definito univocamente i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, prevedendo ulteriori sub criteri non previsti dal bando, tra cui alcuni del tutto arbitrari e privi di sufficienti profili motivazionali** (Allegato n. 4).

Successivamente alla data di conclusione dei lavori della Commissione, con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29/11/2024, avente ad oggetto “Determinazioni in merito alle procedure selettive interne ai sensi dell’articolo 15 del CCNL del 7 aprile 2006 approvate con DDG nn. 751, 752, 753 e 755 del 13/12/2022”, l’ente ha disposto: “Art. 1 qualora un candidato risulti vincitore per due aree tematiche (“profilo” nel bando) contemporaneamente nell’ambito della medesima selezione ex art. 15 CCNL di comparto del 07/04/2006, l’area tematica per la quale decorrono per il vincitore gli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento è individuata applicando i seguenti criteri: a. l’area tematica nella quale il candidato vincitore risulta in graduatoria in posizione più alta; b. nel caso di medesima posizione in entrambe le aree tematiche, si procede per quella in cui il candidato ha riportato il punteggio complessivo più alto. Art. 2 nel caso in cui rimangano delle posizioni disponibili per l’effetto dell’applicazione dei criteri di cui all’articolo precedente, sono dichiarati vincitori i primi candidati idonei per un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti”. Venivano così **arbitrariamente, fissati criteri in merito alla determinazione dei candidati che, poi, sarebbero stati dichiarati vincitori della selezione predetta**, indicando nelle premesse della medesima Delibera che “[...] **risulta indifferente in forza di quale graduatoria avviene l’inquadramento**” violando il principio generale secondo il quale risulterebbe essere vincitore il candidato che ha riportato il punteggio complessivo più alto, come ribadito all’Art. 8, comma 1) del bando. Con il decreto del Direttore n. **2568 del 19/12/2024** l’INGV decretava l’**approvazione della graduatoria generale di merito** formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, nella quale il dott. Costa veniva a collocarsi utilmente riportando il punteggio totale di 82,48, mentre il candidato vincitore sul profilo vulcani, che ha riportato il voto più alto, un punteggio totale di 84,35/90.

Non stilando un’unica graduatoria generale di merito, l’ente in violazione del bando, nonché della disciplina legislativa e della contrattazione collettiva di settore ha illegittimamente impedito che il ricorrente fosse dichiarato vincitore della selezione. Il dott. Costa, con il punteggio totale di 82,48, si collocherebbe alla **posizione generale al n. 3**, e che, a fronte delle n. 5 posizioni disponibili per i passaggi di livello da II a I (Allegati n. 8 e n. 9), **risulterebbe a pieno titolo vincitore**



della procedura in questione, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici del livello dal 1° gennaio 2022 (ai sensi dell'Art. 9 del bando); (Allegato n. 12).

Il ricorrente ha inoltrato richiesta di accesso agli atti amministrativi per prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: **tutti i verbali, provvedimenti e atti, in forma integrale, della Commissione Esaminatrice relativi alla suddetta procedura, per ciascuno dei ‘profili’ o aree tematiche previsti dal bando;** e in particolare tutti i verbali redatti dalla Commissione d'Esame, nessuno escluso, gli atti con cui sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli, **tutte le domande di partecipazione, integrate con la relativa documentazione allegata completa,** i curricula e tutti i titoli presentati dai candidati **presenti nella relativa graduatoria generale di merito** decretata dal Direttore, con i punteggi attribuiti per singoli titoli, sia individualmente che collegialmente, e le motivazioni relative ai punteggi conferiti. relativamente alla procedura selettiva riportata, **tutti i protocolli relativi alla corrispondenza – in modalità elettronica o comunque nelle forme previste dal bando della medesima – intercorsi tra ciascuno dei candidati presenti in graduatoria e gli uffici a tale scopo individuati da codesta Amministrazione per l'invio della documentazione concorsuale, comprensivi dell'oggetto, del contenuto e della documentazione alle stesse eventualmente allegata.**

Egli, infatti ritiene di aver subito una ulteriore violazione dei suoi diritti per effetto della circostanza che alcuni candidati andavano esclusi dal concorso per aver effettuato domande in violazione del bando di concorso, sancite a pena di esclusione. Ritiene inoltre che i suoi titoli siano stati erroneamente valutati in difetto, così come siano stati illegittimamente conferiti punteggi a candidati vincitori, e che la commissione abbia utilizzato errati criteri di valutazione.

Al momento l'amministrazione gli ha risposto di non poter ancora evadere la sua richiesta per effetto dell'alto numero di istanze di accesso agli atti formulate, ragion per cui si riserva di depositare la documentazione ancora mancante e di specificare le ulteriori illegittimità compiute nel procedimento non appena avrà modo di ricevere la documentazione richiesta.

L'azione amministrativa poi condotta dall'INGV è illegittima anche per altri e ulteriori profili. Con il Decreto di nomina della Commissione Direttore è stata nominata **un'unica Commissione esaminatrice** per la suddetta procedura selettiva interna **per tutti i ‘profili’** (ovvero, ‘aree tematiche’) “Ambiente”, “Terremoti”, “Vulcani”, **contrariamente a quanto previsto all'Art. 6, comma 1) del relativo bando.** Illegittimamente



ancora i componenti della commissione sono interni all'ente. Con il "Verbale n. 1", la Commissione ha illegittimamente **introdotto criteri per i titoli in totale difformità rispetto a quanto stabilito dall'Art. 8, comma 1), lettera b) del bando, con fattori del tutto arbitrari, illegittimi e illogici** e senza articolare alcuna specifica motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge 241/90 e di una consolidata giurisprudenza.

L'ente stesso si è reso conto degli errori e illegittimità commesse nella presente procedura, tant'è che, con decreto n. **2693 del 30/12/2024** ha pubblicato una nuova selezione pubblica, relativa all'accesso al II livello del profilo di tecnologo, (ma i principi sono esattamente gli stessi) ma stavolta ha correttamente non indicato profili differenziati, e ha disposto che la commissione sia formata da membri esterni all'ente, che formeranno un'unica graduatoria generale non distinta per profili, resasi così conto dell'erroneità con la quale ha svolto il procedimento, nel caso di specie., così come avvenuto con successivo bando di selezione l'INGV ha emanato il decreto n. **2695 del 30/12/2024** avente ad **oggetto: PROCEDURA SELETTIVA INTERNA, PER SOLI TITOLI, PER N. 6 POSIZIONI DI DIRIGENTE TECNOLOGO - I LIVELLO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL CCNL DEL 7 APRILE 2006 CODICE BANDO ART15-DIRTEC-2024**, ed ha previsto una sola unica graduatoria per l'accesso al I livello retributivo – dirigente tecnologo, senza prevedere distinti profili,

È evidente, inoltre, che il ricorrente stia subendo danni sotto diversi profili, patrimoniali, di sviluppo di carriera, connessi alla perdita di chance, collegati alla circostanza che si vedrà sottoposto a colleghi che hanno partecipato alla stessa sua selezione e dichiarati vincitori con punteggi inferiori, che potrebbero accedere a profili apicali oggi illegittimamente impediti al ricorrente.

Il ricorrente, pertanto, come rappr.to e difeso, produce ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

1.-SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Vanno, al riguardo, preliminarmente ricordati i criteri di riparto tra giurisdizioni nella materia in questione:

a) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto;



b) a questa regola generale fanno eccezione le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 dello stesso art. 63 e le altre contemplate nel comma 1 cit. (di recente: Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197 e Cass. SU 13 dicembre 2017, n. 29915);

c) in base al medesimo comma 4 "*restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*" (nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi);

d) per "*procedure concorsuali di assunzione*" - attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione - si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "*ex novo*" dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in "*aree*" funzionali o categorie più elevate, con "*novazione oggettiva*" dei rapporti di lavoro (Cass. SU 26 marzo 2014, n. 7171; Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass. SU 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425);

e) infatti, ove sia identificabile una suddivisione in "*aree*" delle qualifiche in cui è suddiviso il personale delle PA - perché prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in "*fasce*", e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40 cit. - la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. "*interni*") per l'attribuzione ai dipendenti della qualifica superiore che comporti il passaggio da un'area ad un'altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "*procedure concorsuali per l'assunzione*", e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al citato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, dando luogo ad un'ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze, che corrisponde ad un passaggio da un'area ad un'altra nel sistema classificatorio del personale (ex



plurimis: Cass. SU 20 aprile 2006 n. 9164; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8522; Cass. SU 25 maggio 2010, n. 12764);

f) restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), perchè esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, dello stesso D.Lgs.; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25839; Cass. SU 9 giugno 2011, n. 12543; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26270 cit.).

Per quanto, in particolare, rileva nel caso di specie, in base alla sentenza della Suprema corte SS.UU. n. 8985 del 2018, sono “...*devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. ASI del 29 novembre 2007, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lg. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego che era caratterizzato da distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra i diversi livelli configurate come veri e propri mutamenti di "area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente c.c.n.l. 21 febbraio 2002 Comparto Enti di ricerca.*

In particolare, le SS.UU. nel 2018 hanno precisato che *in tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo*”. Risulta



quindi superata la posizione precedentemente assunta dalla Corte regolatrice con le sez. un., 12/10/2009, n. 21560.

La citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppur riferita oggettivamente a concorso indetto ai sensi dell'art. 15 del CCNL ASI (Azienda Spaziale Italiana) del 29 novembre 2007, menziona incidentalmente anche anteriori decisioni della stessa Corte ove si fa applicazione dell'art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006 per gli enti di ricerca, evidenziando la sostanziale identità tra le due disposizioni collettive, in quanto l'art. 15 del CCNL ASI corrisponde, in modo quasi letterale, all'art. 15 del CCNL Enti di Ricerca (biennio economico 2002-2003 - quadriennio normativo 2002-2005), sottoscritto il 7.4.2006, sulla base del quale è stato adottato il bando per cui è causa. Nel caso ivi esaminato, la Suprema Corte ha ritenuto che la norma contrattuale collettiva, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra i diversi livelli configurate come veri e propri mutamenti di "area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del Comparto Enti di Ricerca.

La successiva giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, parere 23.12.2019 n. 3196; Tar Lazio, Terza Sezione, sentenze nn. 12362,12373,12374,12375,12377 del 23.11.2020; 1 aprile 2023, n. 5577; 24 maggio 2023, n. 8290), conformandosi alla pronuncia della Corte regolatrice, ha quindi affermato che secondo la pronuncia delle SS.UU., **devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario** le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo (con affermazioni valedoli anche per il profilo di Ricercatore), bandite ai sensi dell'art. 15 dei vari contratti del comparto degli Enti di Ricerca, ivi compreso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La circostanza che si tratti di progressione orizzontale è confermata di recente dalla Suprema corte (Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 Novembre 2023, n. 31293. Pres. Bellè. Est.



Zuliani), che ha ribadito che le procedure selettive di passaggio tra i livelli nell'ambito dello stesso profilo professionale di ricercatore (e tecnologo) in base all'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 7 aprile 2006 sono devolute al giudice ordinario.

2.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 CCNL. comma 5, del C.C.N.L. Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 7 aprile 2006. ILLOGICITA'. CONTRARIETA' AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'T. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS 165/2001 E 218/2016. ILLEGITTIMA RIPARTIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE. VIOLAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA.

L'art 52, comma 1 bis del d. lgs 165/2001 stabilisce che le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. L'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 150/2009 stabilisce che: *“Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”*.

I tre livelli di ricercatore e tecnologo sono organizzati nell'ambito di un'omogenea professionalità e all'interno di un organico unico distinti per profili, che *si caratterizzano per la sostanziale identità di mansioni e l'indipendenza professionale, e trovano la stessa ragion d'essere delle progressioni nei diversi livelli retributivi. (cfr. anche T.A.R. Lazio, sez. III, sentenza n. 05284/2020).*

L'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, prevede che gli *“...Enti, nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la "Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta Europea dei Ricercatori" e il "Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE)”, tengono conto delle indicazioni contenute nel documento "European*



Framework for Research Careers" e assicurano, tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi: a) la libertà di ricerca; b) la portabilità dei progetti; c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento; e) la valorizzazione professionale; f) la idoneità degli ambienti di ricerca; g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca; h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro; i) la tutela della proprietà intellettuale; l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca; m) adeguati sistemi di valutazione; n) una rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti...".

Le disposizioni, ancora in vigore, contenute nell'articolo 15 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003**", sottoscritto il 7 aprile 2006, prevedono che: il "...profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1) Dirigente di ricerca; 2) Primo ricercatore; 3) Ricercatore...". il "...profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1) Dirigente tecnologo; 2) Primo tecnologo; 3) Tecnologo..."; il "...numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge..."; il "...rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al terzo livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico..."; per "...accedere alla selezione per il terzo livello occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato..."; inoltre, occorre "...essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di Ricerca pubblici e privati, anche stranieri; sono "...confermate le vigenti modalità e i requisiti di accesso dall'esterno ai livelli primo e secondo del profilo di ricercatore e di tecnologo..."; l'accesso "...al secondo livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite



Commissioni Esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo..."; il "...numero dei posti destinati alle predette procedure sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore..."; con gli stessi criteri e le medesime modalità "...saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al primo livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore..."; in sede di approvazione del bilancio di previsione "...vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle predette procedure..."; le risorse destinate a tale scopo "...dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti...";

Il profilo delineato dalle disposizioni citate di entrambe le figure corrisponde a un'attività di ricerca libera, che deve essere dotata della *necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività, dalla mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro, e adeguati sistemi di valutazione. Il passaggio al secondo livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni Esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico.*

Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge **(il che vuol dire che le previsioni di organico devono riferirsi alla categoria dei ricercatori nel suo complesso).**

In sostanza, il CCNL ha introdotto l'omogeneità della professionalità e l'unicità dell'organico dei ricercatori per uniformarsi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ed ha segnato l'abbandono - per il Comparto di competenza - del sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da progressioni verticali rette da moduli pubblicistici tra qualifiche, profili o livelli professionali (variamente denominati) ciascuno dei quali normativamente individuato, per adeguarsi al nuovo sistema nel quale le "progressioni verticali" in senso proprio sono soltanto quelle che si traducono in un mutamento dello *status* professionale (una "novazione oggettiva" del rapporto), non le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate,



ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, che sono quindi caratterizzate [da] profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.

Lo si evince con chiarezza anche dall'art. 12 del CCNL del 2009 del comparto Enti di ricerca, per cui: *“1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a ciò rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità, nel rispetto della potestà regolamentare degli Enti e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca.*

2. Gli Enti dovranno tenere conto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la revisione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti.

3. Negli Enti in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma è consentita la costituzione di Organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalità di cui al comma 2.

4. In applicazione del D.Lgs. 165/01, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche.”

Poiché i diversi profili di Ricercatore degli Enti di Ricerca si collocano **nell'ambito della medesima area funzionale, e la selezione finalizzata all'acquisizione**, in tale ambito, di un livello superiore, non determina una progressione del dipendente vincitore c.d. “verticale”, i profili in questione si caratterizzano per la sostanziale identità di mansioni e l'indipendenza professionale, e trovano la stessa ragion d'essere delle progressioni nei diversi livelli retributivi (TAR Lazio, Sez. III, 27 ottobre 2021 n. 10992 e 10994, id., 3 dicembre 2020, n. 12928). I rispettivi profili, seppur differenziati in livelli, **sono riconducibili ad un patrimonio professionale potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono, di modo che si ha una unica area omogenea, alla luce del CCNL in base al quale la procedura è bandita**, e i relativi passaggi di livello, avvengono attraverso



procedure selettive finalizzate ad accertare il merito, attivate all'interno del profilo immediatamente inferiore.

Nella programmazione triennale l'INGV ha previsto il passaggio del numero di posizioni bandite dal II al I livello di ricercatore **correttamente senza specificare alcuna destinazione nei Dipartimenti o settori in cui è suddiviso l'ente**. Dalla documentazione versata in atti è agevole, infatti comprendere che i Dipartimenti, così come le sezioni, sono articolazioni interne all'ente di ricerca, a cui possono afferire i ricercatori e i tecnologi, e nell'ambito dei quali ogni singolo ricercatore o tecnologo **può transitare o trasferirsi a domanda** e previo nulla osta del direttore. Con il bando di selezione interna, l'amministrazione ha invitato i candidati a scegliere il profilo su cui sottoporre la valutazione dei titoli e del colloquio, distinti tra Vulcani, Ambiente e Terremoti, consentendo inoltre di presentare domanda su due soltanto di questi profili. Il bando ha poi previsto l'approvazione di una **graduatoria generale unica**.

Erroneamente, pertanto, in sede di formulazione della graduatoria, l'amministrazione, in luogo della formazione di una graduatoria unica con cui individuare i candidati che avevano ottenuto un punteggio maggiore, **ha distinto le graduatorie a seconda dei profili sui cui i candidati hanno presentato la domanda**. In tal modo si è determinato l'effetto, in evidente violazione della ratio dell'art. 15 CCNL, che sono risultati **vincitori candidati che hanno riportato un punteggio nettamente inferiore rispetto ad altri, proprio per effetto delle distinte graduatorie**. In una graduatoria generale il ricorrente sarebbe posizionato al terzo posto tra i vincitori, mentre si trova invece escluso in conseguenza dell'illegittima ripartizione delle graduatorie.

Ciò ha determinato anche un evidente effetto paradossale. Un candidato che, oggi, risulta vincitore su un profilo diverso da quello per i quale ha presentato domanda in ricorrente (Vulcani), con un punteggio di gran lunga inferiore, nonostante abbia partecipato per il profilo diverso (Ambiente o Terremoti), **potrebbe tranquillamente richiedere il passaggio nel Dipartimento Vulcani ed andare a espletare la sua attività in un settore per il quale invece il ricorrente ha ottenuto un punteggio nettamente superiore**. Sia la disciplina nazionale che quella pattizia hanno specificato che le progressioni meramente economiche, e quelle che pur



comportando il conferimento di qualifiche più elevate, sono comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, sono quindi caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo, e non certo per settori di ricerca. Le valutazioni connesse al passaggio di livello collegate alla selezione pubblica prescindono dal settore di afferenza all'interno dell'ente. Se infatti la logica di prevedere, così come da bando, la possibilità di presentare una solta domanda in relazione ai tre settori (ambiente, vulcani e terremoti), può essere identificata nella possibilità che i candidati sottopongano alla commissione i titoli e la loro preparazione e ricerca su specifiche tematiche, per i quali sono più inclini, e quindi a verificare il merito della propria attività scientifica e gestione in specifici settori, viola invece la ratio della contrattazione collettiva e della normativa generale citata, la ripartizione dei vincitori per singoli settori.

Di tale errore in realtà si è avveduto anche lo stesso ente, che con successivo bando di selezione pubblico con decreto n. 2693/2024 (allegato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 CCNL citato, ha previsto una nuova selezione per la progressione dal livello III al livello II dei tecnologi, **senza nessuna distinzione tra i settori di ricerca e con la pubblicazione di un'unica graduatoria generale e con la commissione composta da membri esterni all'ente.** Stessa modalità l'INGV ha seguito in relazione al nuovo bando per profilo di tecnologo di I livello, emanato con decreto n. 2695 del 30/12/2024.

Se l'azione amministrativa fosse stata condotta legittimamente, il ricorrente sarebbe risultato vincitore.

3.- ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. INVALIDITA' DEL DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE E DEI SUCCESSIVI DECRETI DI MODIFICA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, comma 310, LETT. B) legge 30 dicembre 2021, n. 234. Art. 35 e ss. TUPI e dpr 487/1994

In subordine, si fa rilevare che qualora dovesse considerarsi che il bando di selezione abbia inteso fin dall'origine approvare quattro graduatorie separate per singoli profili, l'intera procedura sarebbe totalmente illegittima, e del tutto contraddittoria ed irrazionale, oltre che in evidente violazione delle disposizioni di cui al punto precedente. Ed infatti, il procedimento avrebbe dovuto seguire con la formazione di commissioni separate, composte da esperti di



elevata qualificazione **nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento**. L'art. 6 del bando così recita: *“Per ciascuno dei profili previsti è nominata una commissione esaminatrice”*. L'ente avrebbe dunque dovuto nominare una commissione composta da tutti esperti nel settore Ambiente, una da tutti esperti nel settore Terremoti, una tra tutti esperti nel settore Vulcani e una tra tutti esperti nel settore interdisciplinare e informatica. Nel caso di specie, oltre all'illegittimità della commissione di cui al punto successivo, l'intera procedura è viziata anche per tale evidente violazione di legge e manifesta irrazionalità. La commissione è stata unica per tutti i profili, salvo poi distinguere le graduatorie per singoli profili e far vincere candidati con un merito scientifico e curriculare del tutto inferiore a quello del ricorrente (sic!).

Ed inoltre l'art. 1, comma 310, della legge di bilancio 2022 dispone che i componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente, così come il d. lgs 165/2001 e il dpr 487/1994.

La disposizione chiarisce che le commissioni per le procedure valutative **devono essere composte da componenti esterni all'ente**, proprio al fine di garantire l'imparzialità della valutazione. Nel caso di specie, i componenti della commissione sono tutti Dirigenti di ricerca interni all'ente.

L'amministrazione avrebbe allora dovuto nominare tre distinte commissioni, composte da componenti esterni.

4.- ILLEGITTIMA IDENTIFICAZIONE DI SUB CRITERI.

Come si ripete, il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, al momento non ancora evasa, per comprendere, sul punto, se la commissione abbia adottato ulteriori criteri rispetto a quelli pubblicati, in sede di valutazione dei titoli. Si riserva pertanto di meglio articolare sul punto non appena avrà a disposizione di atti richiesti.

Tuttavia, già a partire dal verbale pubblicato appare evidente che la commissione abbia illegittimamente aggiunto sub criteri in violazione del bando di concorso. L'art. 6 del bando stabilisce che nel corso della prima riunione la commissione definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli. All'art. 7 sono precisati i criteri per la divisione dei 90 punti relativi ai titoli. Per la categoria A), per i quali sono previsti 5 punti, illegittimamente il



bando prevede la valutazione del diploma di laurea e del dottorato di ricerca che sono titolo di accesso al profilo di ricercatore di III livello (sic!). Il titolo di studio, recita l'art. 52 del Decreto 165/2001 come l'art. 15, deve caratterizzarsi come "ulteriore" rispetto a quello previsto per l'accesso all'area dall'esterno, **e quindi non può essere fatto valere il titolo che è stato utilizzato per accedere al III livello (diploma di laurea)**. Ed inoltre anche a voler ritenere valutabile il diploma di laurea, vi è da aggiungere che è totalmente illogico conferire 3 pt per la laurea per una selezione interna a Dirigente di ricerca e la metà al dottorato di ricerca, tra l'altro senza specificare il fondamentale requisito della pertinenza, **creando un irrazionale vantaggio per candidati senza possesso del titolo di dottorato**. Stesso dicasi per l'abilitazione professionale. Aggiungasi poi che il punteggio relativo all'abilitazione professionale, nella selezione pubblica del caso di specie, è una violazione del principio costituzionale di uguaglianza. Non tutte le categorie hanno un'abilitazione professionale. In questo caso si introduce una **discriminazione per esempio tra laureati in Geologia o ingegneria rispetto a Matematica e Fisica**, per i quali non esiste un albo professionale. L'attribuzione di questi punteggi si pone in netto contrasto con la logica della promozione del merito scientifico di cui alle disposizioni citate nel punto 2. Parimenti illogica poi è il conferimento di 3 punti al diploma di laurea senza alcuna distinzione in merito al punteggio conseguito. L'INGV poi cioè sullo stesso piano **a candidati che si sono laureati con 110 e lode, e quindi con una media altissima negli esami, e a studenti che si sono laureati con il punteggio minimo, e quindi con una media di esami di 18 (sic!)**.

In relazione alla categoria B, il criterio della voce B1.1 è del tutto incomprensibile e contraddittorio: mentre poi in altre voci è specificato che la frazione di anno minima è 3 mesi, in questo caso non sono previsti archi temporali con l'effetto che viene irrazionalmente equiparato un incarico di pochi giorni a quello di durata di un intero anno. Allo stesso modo è del tutto illogico ed arbitrario equiparare il lavoro di Direttore di Sezione a quello di un responsabile di Centri. La sezione è un centro di responsabilità amministrativa con cassa mentre il Centro è una struttura di mero coordinamento. Sono arbitrari e irrazionali tutti i successivi punti di cui alla lett. B) che non distinguono per archi temporali e conferiscono lo stesso punteggio per anni o frazioni di anni (in contraddizione con quanto invece precisato al punto



B3..5) Al punto B4 vengono giustamente valutate differentemente le responsabilità in progetti internazionali rispetto a quelli nazionali mentre nei premi scientifici (B5.2) non c'è questa distinzione, in maniera del tutto illogica ed arbitraria.

Al termine della categoria B, la commissione precisa: *“al termine della valutazione della categoria B, la Commissione individua il candidato che ha ottenuto il risultato più alto e, ove il punteggio dovesse essere maggiore del punteggio massimo previsto in questa categoria (ovvero 30 punti), la Commissione provvede ad assegnare a tale candidato il punteggio massimo previsto in questa categoria e a normalizzare proporzionalmente il punteggio degli altri candidati”*. Il punteggio massimo totale assegnato alle singole voci è abbondantemente superiore a 30! In questo caso il punteggio massimo di 30 viene assegnato al candidato che ha raggiunto il massimo ed i punteggi degli altri candidati vengono rinormalizzati rispetto al massimo. Procedura che non permette di stimare il punteggio aspettato dai singoli candidati ed introduce una discrepanza sostanziale rispetto al modo in cui vengono attribuiti i punteggi per le altre categorie (per esempio categorie A, C e D.

I punteggi connessi all'anzianità non si fondano sul merito, in violazione alle disposizioni riportate nel punto 2 del ricorso e favorisce in sostanza i candidati, che, come il vincitore della selezione su Vulcani, è più vicino al pensionamento. In teoria questo criterio viene adottato per la “Valorizzazione della professionalità acquisita”, ma per la professionalità acquisita dovrebbe essere considerata anche l'esperienza cumulata in altri ambiti, anche al di fuori dell'INGV. Ed illegittimamente, e in maniera irrazionale e contraddittoria, non viene invece considerata l'esperienza acquisita in ambito internazionale, che ad. esempio il ricorrente ha maturato lavorando per 3.5 anni presso università del Regno Unito)

Ma vi è di più. La commissione non fornisce alcuna motivazione in merito al peso da attribuire ai punteggi nel dettaglio, e non fornisce elementi da cui si possa desumere, ad es., in quali casi la complessità dell'incarico, e nulla in relazione alla pertinenza delle attività svolte. In proposito, è noto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, intanto può ammettersi, in quanto siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire *ab externo* la motivazione di tale giudizio, risultando, dunque, il punteggio



sufficiente soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvono in espressioni generiche (Consiglio Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2003, n. 2331) o, addirittura, come nel caso di specie, manchino del tutto. In assenza di siffatti criteri, infatti, l'istanza di tutela degli interessati è destinata a rimanere frustrata, non potendo esservi garanzia, in sede concorsuale, della congruità dei criteri valutativi fissati dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, né risultando possibile, in sede giustiziale, il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, questo essendo il compito demandato al Giudice. Ancora il giudice amministrativo ha ritenuto che i **Criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove**». (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

Nel caso dei punteggi da attribuirsi alla valutazione dei titoli è infatti indispensabile la predisposizione di precisi ed analitici parametri di riferimento cui ricordare il punteggio assegnato, in mancanza dei quali la valutazione meramente in forma numerica è illegittima (cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 2023, n. 4247, Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9845).

Riservandosi poi di valutare gli effetti dell'applicazione concreta di tali illegittimi criteri, fin da ora si evidenzia che alcuni di essi sono totalmente illogici e irrazionali.

RISARCIMENTO DEL DANNO

È evidente, inoltre, che il ricorrente stia subendo danni sotto diversi profili, patrimoniali, di sviluppo di carriera, connessi alla perdita di chance, collegati alla circostanza che si vedrà sottoposto a colleghi che hanno partecipato alla stessa sua selezione e dichiarati vincitori con punteggi inferiori. Sebbene infatti tra il rapporto tra i tre livelli non sia di tipo strettamente gerarchico, i dirigenti ricercatori possono ottenere ruoli e incarichi che non sono consentiti ai ricercatori di II livello, quali essere nominati componenti di commissione di concorso per dirigenti, o rivestire ruoli apicali dal punto di vista scientifico e tecnologico. Il ricorrente ha inoltre diritto ad essere inquadrato nel profilo di dirigente di ricerca di I livello, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2022, come da bando di selezione, e di tutti gli arretrati economici spettanti, diretti e riflessi su qualsiasi altra attività istituzionale intercorsa dal 1° gennaio 2022 alla data odierna, nella misura del 100%. Da un'analisi condotta dall'amministrazione



INGV, il differenziale (come costo medio stimato) economico tra un ricercatore di II livello ed un I livello è di circa € 10000 lordi all'anno, da calcolare retroattivamente a partire dal 01/01/2022. A questa differenza, va aggiunta anche l'altra che ne deriverebbe per quanto riguarda il pagamento di indennità di valorizzazione professionale, con una stima di circa € 4700 lordi l'anno. Alla data del 01/03/2025, il differenziale totale (perdita economica) è pari all'incirca a (3 anni e 2 mesi): $(€ 10000 + € 4700)/\text{anno} * 3 \text{ anni} + (€ 10000 + € 4700)/12\text{mesi} * 2 \text{ mesi} = \text{circa } € 46550 \text{ lordi}$, oltre interessi e rivalutazione.

Egli ha inoltre diritto al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per trovarsi una situazione sottoposta ai colleghi illegittimamente vincitori, quantificati in 25.000,00, per l'alterazione subita alla sua sfera psichica e vita familiare e sociale, quantificati in 10.000, o di quella maggiore o minore somma che l'ill.mo Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa.

Istanza ex art. 700 cpc – *Fumus boni iuris e Periculum in mora*

Come si ripete, provato *per tabulas* il *fumus boni iuris*, dalla vicenda in esame conseguono notevoli effetti dannosi, **sia per il ricorrente che per l'ente di ricerca**. Per il ricorrente, le illegittimità rilevate non gli consentono di partecipare alla nuova procedura di selezione e si troverà a prestare servizio in posizione retributiva e funzionale sottoposta, come si ripete, a colleghi che hanno partecipato alla stessa sua selezione e dichiarati vincitori con punteggi inferiori. Egli, pertanto, subisce danni patrimoniali e non patrimoniali, alcuni dei quali si presentano gravi ed irreparabili.

Il ricorrente, pertanto, nonostante abbia diritto a essere dichiarato vincitore, si trova oggi in un livello inferiore ai colleghi che sono stati invece dichiarati vincitori nonostante abbiano riportato punteggi inferiori al suo, e soltanto per effetto dell'illegittima procedura seguita dall'INGV. Occorre pertanto sospendere gli effetti della graduatoria. Nelle more della definizione nel merito del processo, la sospensione di questi atti eviterà di produrre un danno grave ed irreparabile al ricorrente, ed è a tutela dello stesso interesse pubblico dell'ente, in linea con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. La pronuncia di invalidità/nullità degli atti del concorso de quo produrrebbe effetti invalidanti, per illegittimità derivata, sui nuovi avanzamenti di livello retributivo, dal momento che i candidati vincitori, che oggi potrebbe vedersi assegnato il ruolo di Dirigenti di ricerca, perderebbero il requisito per l'accesso con effetto retroattivo, con evidenti danni anche relativi al funzionamento dell'ente di ricerca. Tale condizione si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, per profili non risarcibili, perché andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali



(come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*), anche in conseguenza del fatto che candidati meno graduati avranno l'opportunità – negata al ricorrente - di cumulare incarichi, progredire nella carriera ed occupare posizioni apicali nell'ente. Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento cautelare ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni famigliari e dell'impovertimento della professionalità. Il **Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016**, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: “*E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)*”. La **Suprema Corte** ha, altresì, configurato la lesione de “*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*” (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287). D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi “*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*” (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lay. 2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016). Ed ancora il **Tribunale di Chieti** nella già citata ordinanza del 23.04.2008 ha riconosciuto, in una situazione analoga, che “*Quanto all'elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto [a tempo indeterminato] e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente ‘perdita di chance’, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia*”. Qualora vi sia piena evidenza dell'illegittimità compiuta, la lesione di diritti sia patrimoniali che extrapatrimoniali del lavoratore giustifica di per sé l'emanazione di un provvedimento d'



urgenza non essendovi ragioni per differire nel tempo una reintegrazione nel posto comunque dovuta (*Trib. Busto Arsizio 29.10.2010*), e che sussiste il periculum in mora quando il licenziamento intimato mina la professionalità del lavoratore ed il diritto dello stesso allo svolgimento della personalità mediante attività lavorativa (*Trib. Milano 14.6.2010*);

Il dott. Costa, pertanto, come sopra rappreso e difeso,

RICORRE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, in via cautelare, **inaudita altera parte**, ovvero previa fissazione di specifica udienza, voglia disporre la sospensione della graduatoria approvata con il decreto del Direttore n. **2568 del 19/12/2024** ovvero adottare i provvedimenti d'urgenza ritenuti opportuni e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, Voglia così provvedere:

1.- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità esposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere dichiarato vincitore della selezione pubblica indetta con e terminata con la graduatoria approvata con il decreto del Direttore n. **2568 del 19/12/2024**, previa disapplicazione, del decreto del Direttore Generale dell'INGV **751 del 13/12/2022**, procedura selettiva interna, per soli titoli, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL di comparto del 7 aprile 2006, riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. **5 unità** di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo – **Codice Bando ART15-DIRRIC-2022**, del decreto del Direttore n. **2568 del 19/12/2024**, del Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21/07/2023, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice, del Verbale n. 1 di fissazione dei criteri e di tutti i verbali della commissione, della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29/11/2024, avente ad oggetto “Determinazioni in merito alle procedure selettive interne ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 7 aprile 2006 approvate con DDG nn. 751, 752, 753 e 755 del 13/12/2022”, e di tutti i verbali della commissione, e ogni ulteriore atto antecedente, connesso e/ conseguente, ove e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente, per i quali il ricorrente si riserva ulteriori specificazioni non appena in possesso degli ulteriori atti e documenti richiesti e non ancora rilasciati dall'amministrazione.

2.- dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto del Direttore Generale dell'INGV **751 del 13/12/2022**, procedura selettiva interna, per soli titoli, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL di



comparto del 7 aprile 2006, riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. **5 unità** di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo – **Codice Bando ART15-DIRRIC-2022**, del decreto del Direttore n. **2568 del 19/12/2024**, , del Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21/07/2023, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice, del Verbale n. 1 di fissazione dei criteri e di tutti i verbali della commissione, della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29/11/2024, avente ad oggetto “Determinazioni in merito alle procedure selettive interne ai sensi dell’articolo 15 del CCNL del 7 aprile 2006 approvate con DDG nn. 751, 752, 753 e 755 del 13/12/2022”, e di tutti i verbali della commissione, e ogni ulteriore atto antecedente, connesso e/ conseguente, ove e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente, e disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto dichiarare invalidi, nulli ed inefficaci i contratti stipulati nel nuovo profilo di dirigente di ricerca con i candidati risultati vincitori in graduatoria.

c) Condannare l’INGV all’adozione di tali provvedimenti di revoca dei citati provvedimenti e quindi condannarlo al reinserimento e/o ricollocazione del ricorrente nella graduatoria nella posizione spettante in base al punteggio legittimamente spettante, sia per effetto dell’introduzione di corretti criteri di valutazione, sia per effetto dell’esclusione di candidati che abbiano proposto la domanda in difformità del bando, sia in conseguenza della corretta valutazione dei titoli del ricorrente e degli altri candidati

d) previo accertamento e diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel profilo di dirigente di ricerca I livello, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2022, come da bando di selezione, condannare l’INGV al pagamento, in favore del ricorrente di tutti gli arretrati economici spettanti, diretti e riflessi su qualsiasi altra attività istituzionale intercorsa dal 1° gennaio 2022 alla data odierna, nella misura del 100%, quantificati al momento in euro **€ 46550 lordi**, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

e) Condannare l’Istituto al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per trovarsi una situazione sottoposta ai colleghi illegittimamente vincitori, quantificati in 25.000,00, per l’alterazione subita alla sua sfera psichica e vita familiare e sociale, quantificati in 10.000, o di quella maggiore o minore somma che l’ill.mo Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa.



f) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

A tal fine il ricorrente

CHIEDE

che l'adito Giudice del Lavoro voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, invitando le stesse a comparire personalmente, e di discussione della causa, con termine per la notifica.

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare all' Istituto resistente, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione. Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti: 1. BANDO DI CONCORSO; 2. D.D. 2568 DEL 19/12/2024 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI; 3. D.D. 691/2023 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE; 4. PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' ANNI 2022/2024; 5. REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'INGV; 6. DECRETO DEL PRESIDENTE N. 36/2020 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO INGV; 7. RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA; 8. PUBBLICAZIONI DEL RICORRENTE; 9. D.D. 2693/2024 DI INDIZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO; 10. DELIBERA DEL CDA 353/2024 – DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE PROCEDURE SELETTIVE INTERNE; 11. DECRETO LGS 381/1999 ISTITUTIVO DELL'INGV; 12. CCNL RICERCA; 13. STATINO PAGA GENNAIO 2025; 14. COSTO PERSONALE CCNL RICERCA; 15. VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI ADOZIONE CRITERI SELETTIVI; 16. C.V. DEL RICORRENTE; 17. QUADERNO OPERATIVO DI PROGRESSIONE TRA LE AREE – C.C.N.L. RICERCA; 18. D.D. 337/2024 – SOSTITUZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO DEL BANDO DI CONCORSO; 19. ISTANZA DI ACCESSO ATTI; 20. RISCONTRO DELL'INGV; 21. STATUTO DELL'INGV. 22.- decreto n. 2695 del 30/12/2024 avente ad oggetto: PROCEDURA SELETTIVA INTERNA, PER SOLI TITOLI,



PER N. 6 POSIZIONI DI DIRIGENTE TECNOLOGO - I LIVELLO. 23.- DELIBERA N. 159/2022 24 GIUGNO 2022 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ (PTA) 2022-2024 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA. 24.- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.

Con riserva di depositare gli ulteriori documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti, appena saranno rilasciati dall'INGV.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002, e ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è in materia di pubblico impiego, valore indeterminato e contributo di euro 259,00.

Prof. Avv. Vincenzo De Falco

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato alla selezione pubblica indetta con decreto del Direttore Generale dell'INGV **751 del 13/12/2022**, procedura selettiva interna, per soli titoli, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL di comparto del 7 aprile 2006, riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. **5 unità** di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo – **Codice Bando ART15-DIRRIC-2022**, e terminata con la graduatoria approvata con il decreto del Direttore n. **2568 del 19/12/2024**, e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati,

si chiede

all'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale dell'INGV o altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L.



adito, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Prof. avv. Vincenzo De Falco

